

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

**APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 29.8.2018
TRA IL COMUNE DI STRESA E LA REGIONE PIEMONTE PER LA
RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DELLA SALA AUDITORIUM DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI - DECRETO SINDACALE N. 336/18**

**DECRETO SINDACALE
N. 336 in data 17 settembre 2018**

Prot. N. 15011 del 17.9.2018

IL SINDACO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

-il Comune di Stresa ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 13 giugno 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2018;

-con proprio atto n. 100 del 27.6.2018 la Giunta Comunale ha aderito all'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa per la "Riqualificazione acustica sala auditorium Palazzo dei Congressi" e nominato il dott. Giovanni Boggi (Segretario Generale del Comune di Stresa) quale Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP) e la geom. Marina Rizzato (Responsabile Servizi Urbanistica-Ed.Privata - Ed.residenziale pubblica, Lavori Pubblici, Servizi Pubblici e Demanio Idrico) quale Responsabile dell'Intervento (RUP)

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11.7.2018 è stato approvato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di "Risanamento e revisione acustica auditorium palazzo dei congressi" a firma dell'arch. Tomaso Prodi iscritto all'Ordine degli architetti delle Provincia di Reggio Emilia al n. 297, in qualità di Socio della Soc. di Ingegneria Centro Cooperativo di Progettazione – CCDP s.c. con sede in via Lombardia n. 7 a Reggio Emilia per l'importo complessivo di Euro 660.000,00;

-che nel corso della Conferenza conclusiva in data 13 luglio 2018 le Parti (Regione Piemonte e Comune di Stresa) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

Vista la D.G.R. n. 112 – 7438 del 3 agosto 2018 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

Vista la D.C.C. n. 48 del 27 luglio 2018 del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

PRESO ATTO che in data l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente in data 29.8.2018 (come da lettera della Regione Piemonte prot. n. 9094 del 3.9.2018 acquisita al prot. al n. 14327 del 3.9.2018);

RICORDATO che a norma dell' articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l' Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il

Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell' Accordo stesso, concludendo così il procedimento;
RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall' articolo 9 dell' Accordo stesso;
RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 29.8.2018 (come da lettera della Regione Piemonte prot. n. 9094 del 3.9.2018 acquisita al prot. al n. 14327 del 3.9.2018) finalizzato alla riqualificazione acustica della sala auditorium del Palazzo dei Congressi.

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da N. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di costituire a norma dell' articolo 9) dell' Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Stresa o suo delegato;
- Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4.- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO
(Giuseppe Bottini)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI STRESA PER LA “RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA SALA AUDITORIUM PALAZZO DEI CONGRESSI”.

PREMESSO CHE

La politica culturale della Regione Piemonte ha tra i propri scopi principali quello di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale e favorirne la fruizione da parte di tutta la popolazione. Il perseguimento di tali finalità ha comportato per la Regione Piemonte lo sviluppo di una politica di sostegno indirizzata anche ad interventi di recupero, di adeguamento e riammodernamento delle sedi destinate ad accogliere attività culturali e dello spettacolo;

la Legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 all’art. 1, secondo comma sancisce:” La presente legge, ispirandosi all’art. 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; favorire da parte di tutta la popolazione la fruizione dei beni culturali e di promuovere l’incremento e la gestione democratica delle relative strutture”;

l’art. 4 della stessa legge individua fra le funzioni che la Regione è tenuta a svolgere, quella di “Promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio;

al fine di perseguire le sopra citate finalità la Regione Piemonte è, in questi anni, intervenuta a sostegno di interventi per il recupero, la trasformazione, adeguamento e ammodernamento di luoghi destinati o da destinare ad attività culturali e dello spettacolo;

la D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015, in merito all’obiettivo “Recupero e ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo” prevede che “questo specifico ambito di intervento è volto a mantenere sul territorio una rete di strutture che possano ospitare attività culturali e in particolare di spettacolo”, prevede inoltre che “particolare attenzione potrà inoltre essere posta sulla possibilità di attivare accordi di programma con le amministrazioni locali per interventi in materia di realizzazione o recupero di sedi di spettacolo ritenute prioritarie per la qualificazione della presenza delle attività sul territorio regionale.”

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Stresa ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistico-culturale del proprio territorio;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante procedimenti di Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritti rispettivamente:

- in data 11 dicembre 2003 , Accordo attuativo del “Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola stralcio del programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006-;

- in data 22 maggio 2014, Accordo siglato nell’ambito del programma PAR-FSC Piemonte 2007/2013 per la revisione della funiva Stresa-Alpino-Mottarone ;

- in data 8 maggio 2017, Accordo siglato nell'ambito degli interventi definiti dalla D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015 - a valere sulle risorse di cui alla legge regionale n. 4/00 per la messa in sicurezza delle stazioni di arrivo e partenza della funivia Stresa- Alpino-Mottarone.

La Città, tramite l'Associazione Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, dal 1962 organizza l'omonimo festival proponendo annualmente concerti di alto valore artistico: artisti di fama internazionale e giovani leve del concertismo si succedono nell'esecuzione di programmi spazianti dal barocco ai contemporanei e nella realizzazione di produzioni originali;

sede privilegiata delle "Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore" è il Palazzo dei Congressi di Stresa, edificio situato nella zona sud della Città che al proprio interno ospita l'"Auditorium" - struttura dimensionata per circa 600 posti dotata di impianti e spazi utili alla flessibilità richiesta.

Le analisi acustiche condotte presso il locale "Auditorium" hanno confermato e dato sostanza quantitativa alle carenze "acustiche" più volte lamentate dai vari direttori d'orchestra e artisti ospitati presso la struttura evidenziando la necessità assoluta di provvedere ad un intervento di adeguamento e riqualificazione acustica;

con nota prot. n. 9068 del 1 giugno 2018 il Comune di Stresa ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per la "Riqualificazione acustica sala auditorium Palazzo dei Congressi".

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 660.000,00 è stato approvato dal Comune di Stresa con deliberazione della Giunta n. 115 dell' 11 luglio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.";

verificato che con Decreti n. 332 e 333 del 13 luglio 2018 il Sindaco di Stresa ha provveduto a nominare rispettivamente il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona del dott. Giovanni Boggi ed il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Marina Rizzato.

CONSIDERATO

che il Comune di Stresa ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 13 giugno 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 28 giugno 2018;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 13 luglio 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dell'Allegato 1s) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. del del Comune di Stresa di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica in Torino Piazza Castello, 165 ;

Il Comune di Stresa rappresentato dal Sindaco, sig. Giuseppe Bottini , domiciliato per la carica in Stresa, Piazza Matteotti n. 6

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e l' Allegato 1s) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di "Riqualficazione acustica sala Auditorium Palazzo dei Congressi" di cui all' Allegato 1s) che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse .

Articolo 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- a Regione Piemonte;
- Il Comune di Stresa;

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte
Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Stresa.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Giovanni Boggi in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Stresa.

Articolo 5 **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto gli interventi di cui all'Allegato 1s);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "Soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento" il Comune di Stresa
- per "Interventi", il progetto di cui all'Allegato 1s);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1s);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP),il designato dal Comune di Stresa per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'intervento" (RUP) il designato dal Comune di Stresa
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 660.000,00;
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 550.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul capitolo 297917 del bilancio pluriennale 2018/2020;
- Il Comune di Stresa farà fronte, per l'importo di euro 110.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 6130/6/1 del Bilancio dell'Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per l'intervento di "Riqualificazione acustica sala Auditorium Palazzo dei Congressi" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Stresa. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 56/2017 (finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Stresa quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Stresa o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. n. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11

Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) inuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1s), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. a dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Stresa che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica

avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.lgs. 82/2005).

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

.....

Comune di Stresa

.....

allegati al presente Accordo:

Scheda intervento